



COMUNE DI NOVE
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
E CIRCENSE**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 45 in data 30.11.2021

INDICE:

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Aree di installazione ed adempimenti dell'Amministrazione
- Art. 3 Requisiti per la concessione delle aree
- Art. 4 Licenza comunale di esercizio
- Art. 5 Gestione dell'attrazione
- Art. 6 Obblighi e responsabilità del concessionario dell'area
- Art. 7 Deposito cauzionale

TITOLO II: TRADIZIONALE PARCO DIVERTIMENTI PER LE FESTIVITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO

- Art. 8 Durata del Parco e individuazione delle aree
- Art. 9 Organico del Parco
- Art. 10 Variazione dell'organico
- Art. 11 Attrazioni accessorie
- Art. 12 Titoli di preferenza
- Art. 13 Domanda di partecipazione
- Art. 14 Obblighi del concessionario
- Art. 15 Sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione e dei carriaggi
- Art. 16 Sostituzione temporanea dell'attrazione
- Art. 17 Rinunce e aspettative
- Art. 18 Subingresso
- Art. 19 Sostituzione definitiva dell'attrazione
- Art. 20 Commissione Spettacoli Viaggianti

TITOLO III: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO

- Art. 21 Attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 22 Individuazione delle aree
- Art. 23 Domanda di partecipazione
- Art. 24 Assegnazione dei posteggi
- Art. 25 Obblighi del concessionario
- Art. 26 Subingresso e decadenza

TITOLO IV: ATTIVITÀ CIRCENSI

- Art. 27 Disposizioni generali
- Art. 28 Definizione di circo equestre
- Art. 29 Attività complementari
- Art. 30 Presentazione della domanda
- Art. 31 Rilascio dei titoli abilitativi
- Art. 32 Obblighi del concessionario
- Art. 33 Complessi circensi che utilizzano animali

TITOLO V: ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NON COSTITUENTI PARCO DEI DIVERTIMENTI PER LE FESTIVITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO

- Art. 34 Installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni
- Art. 35 Installazione in caso di manifestazioni temporanee

TITOLO VI: SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D'APPLICAZIONE

- Art. 36 Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive
- Art. 37 Sospensioni e revoche

TITOLO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 38 Rinvio ad altre norme
- Art. 39 Disposizioni transitorie
- Art. 40 Entrata in vigore del presente regolamento

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

- Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge 18/03/1968, n. 337 e successive modifiche e/o integrazioni e delle relative norme di attuazione, l'installazione e l'esercizio, nel territorio del Comune di Nove, delle attività di spettacolo viaggiante e circense, descritte nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge stessa.
- Nel medesimo regolamento è inoltre disciplinata l'attività di commercio su area pubblica svolta in occasione del Parco Divertimenti dei SS. Pietro e Paolo.
- Sono considerate ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite per mezzo d'attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale ai sensi dell'art.4 della Legge 18/03/1968, n.337, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Decreto 18.5.2007 del Ministero dell'Interno. Per "PARCO DI DIVERTIMENTO" s'intende un complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
- L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante è soggetto a:
 - a) licenza, a carattere permanente, di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., rilasciata, a titolo generale, dal Dirigente/Responsabile del Comune in cui l'esercente risiede o dove l'azienda ha sede legale (nel caso di società);
 - b) ulteriore licenza, a carattere temporaneo, sempre ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., che dovrà essere rilasciata dal Dirigente/Responsabile del Comune ove si intende esercitare, a carattere temporaneo, con l'attrazione/i ricompresa/e nella suddetta licenza permanente;
 - c) concessione di occupazione suolo, nel caso in cui l'attività si svolga su area pubblica, o privata soggetta ad uso pubblico.
- 5. La disciplina del presente regolamento, per quanto applicabile, è estesa anche alle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulle aree patrimoniali del Comune, o di altri enti, nonché su quelle private.
- 6. Il presente regolamento non si applica, salvo espresso richiamo:
 - a) alle attività di spettacolo viaggiante esercitate da artisti di strada nella forma libera, non commerciale (cosiddetta "a cappello");
 - b) agli apparecchi da gioco automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

Art. 2 Aree di installazione ed adempimenti dell'Amministrazione

1. Le attività di cui all'art.1 del presente regolamento possono essere esercitate:
 - a) all'aperto, sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - b) all'aperto, su aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previa esibizione di apposito titolo/nullaosta per l'utilizzo dell'area, rilasciato dal proprietario della stessa;
 - c) al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private che presentino dimensioni e caratteristiche strutturali compatibili, fatto salvo, ai fini della sicurezza e della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e dall'art. 80 T.U.L.P.S..
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, individua le aree comunali disponibili per l'installazione di attività di spettacolo viaggiante di cui al precedente comma 1, lettera a) ed aggiorna l'elenco delle aree suddette. Tale individuazione non costituisce impedimento a che le stesse, qualora non vengano utilizzate o richieste o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sentiti i Settori interessati, possano essere concesse per altri scopi.
3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può inoltre istituire, anche in forma sperimentale, parchi di divertimento, individuando l'area ad essi destinata, le modalità di svolgimento, nonché il numero e la tipologia delle attrazioni ammissibili.
4. Fatto salvo quanto sopra, in occasione di particolari eventi, manifestazioni o festività, il Dirigente/Responsabile del Settore comunale competente, sentiti i Settori e gli uffici interessati, con proprio provvedimento, può sempre consentire l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante non costituenti parchi di divertimento, in aree diverse da quelle individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. Nel caso di eventuale assegnazione di un'area pubblica da adibire in modo permanente (o comunque superiore ad un anno) allo svolgimento di attività dello spettacolo viaggiante, si dovrà procedere all'aggiudicazione tramite bando pubblico, con i criteri che saranno individuati dall'Amministrazione Comunale.
6. Per il montaggio e l'eventuale smontaggio delle attrezzature sono riservati, rispettivamente, due giorni precedenti e due giorni successivi al periodo d'esercizio dell'attività, salvo i casi motivati da eventi o situazioni al contempo gravi e straordinari, come ad esempio eventi atmosferici avversi.

Art. 3 Requisiti per la concessione delle aree

- 1 Le aree pubbliche di cui all'art. 2 sono concesse ai singoli esercenti lo spettacolo viaggiante a condizione che questi ultimi siano in possesso contestualmente:
 - a) della licenza per spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza o sede legale ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
 - b) dell'attrazione da installare che, indicata nella licenza, sia compresa nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L. 337/68 e sia dotata di regolare documentazione di registrazione prevista dal D.M. 18/05/2007 (codice identificativo, libretto dell'attività, verifica annuale ecc.);
 - c) dell'iscrizione dell'impresa nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato per l'attività di spettacolo viaggiante.
- 2 L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al rilascio della concessione, con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 3 Costituiscono cause ostative al rilascio della concessione:
 - a) l'insolvenza relativa ai tributi comunali riguardanti l'esercizio dell'attività;
 - b) la violazione, nel corso della precedente installazione, di una o più prescrizioni indicate nella concessione e/o nella licenza temporanea di esercizio;
 - c) la presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato;
 - d) l'aver provocato problemi di ordine pubblico;
 - e) l'assenza ingiustificata nel precedente anno.
- 4 Lo svolgimento dell'attività sull'area concessa è inoltre subordinato alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente contenute nella dichiarazione complessiva di rispondenza dell'intero Parco Divertimenti alle regole tecniche di sicurezza, redatta da un professionista incaricato direttamente dai titolari delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, così come meglio specificato all'art. 9 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 4 Licenza comunale di esercizio

1. La licenza per l'esercizio delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, valida per operare sull'intero territorio nazionale, è rilasciata alle persone fisiche che risiedono o, nel caso di società, che hanno la sede legale, nel Comune di Nove, previa verifica del possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., in capo al richiedente (o al legale rappresentante, se trattasi di una società).
2. A tale fine l'interessato dovrà inoltrare apposita domanda al Settore Comunale competente esclusivamente in forma telematica (a mezzo SUAP comunale) ed in regola con le norme sull'imposta di bollo, con contestuali dichiarazioni a sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 concernenti:
 - cognome e nome del titolare, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento, nonché indirizzo di posta elettronica certificata;
 - in caso di società, oltre alle generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione, la sede legale ed il numero di partita IVA della società stessa, eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento, nonché indirizzo di posta elettronica certificata;
 - numero e tipologia delle attrazioni che si intendono installare, utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale e precisando, per le rotonde, il tipo di gioco utilizzato;
 - gli estremi del codice identificativo ai sensi del D.M. 18/05/2007 relativo a ciascuna attrazione;
 - titolo di disponibilità delle predette attrazioni (proprietà, locazione finanziaria o altro regolare contratto di disponibilità);
 - il non aver riportato condanne penali ed il non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - il non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - l'insussistenza nei propri confronti e – in caso di società – nei confronti della suddetta società di cause di divieto, di decadenza o di sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia.

Il Settore Comunale competente si riserva il diritto di chiedere all'interessato singoli documenti, aggiornamenti o eventuali aggiunte della documentazione sopra indicata.

3. Alla suddetta istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - copia della relazione tecnica descrittiva dell'attrazione;
 - copia del certificato di collaudo, in corso di validità - a firma di tecnico abilitato iscritto ad albo professionale-attestante le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'articolo 4 della Legge 337/1968;
 - documentazione fotografica;
 - documentazione attestante la disponibilità dell'attrazione;
 - copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e della relativa attestazione di pagamento per ogni singola attrazione;
 - copia del manuale d'uso e di manutenzione di ciascuna attrazione in conformità al D.M. 18/05/2007;
 - copia del libretto dell'attività di ciascuna attrazione in conformità al D.M. 18/05/2007;
4. Le attrazioni devono essere in regola con tutte le norme di sicurezza, anche europee, previste per simili spettacoli e devono in ogni caso essere iscritte nell'apposito elenco ministeriale.

5. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, in caso di richiesta di variazione della licenza d'esercizio precedentemente rilasciata (ad es. per modifica dei dati del richiedente, per sostituzione, aggiunta o cancellazione del numero delle attrazioni autorizzate ecc.).

Art. 5 Gestione dell'attrazione

1. Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente o tramite un rappresentante espressamente nominato per iscritto e di cui sia stato acquisito il relativo assenso scritto. Il suddetto titolare deve presentare al Comune ove intende esercitare temporaneamente l'attività la licenza comunale per l'esercizio dello spettacolo viaggiante, valida per operare sull'intero territorio nazionale, con l'indicazione del rappresentante, del periodo di rappresentanza e della specie di trattenimento. Per le società intestatarie della licenza comunale, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio preposto designato dalla società stessa, in possesso dei requisiti tecnico-professionali.
2. Qualora sia accertato abuso nell'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste, si procederà in base all'art. 10 del TULPS prevedendo, eventualmente previa apposita diffida, la sospensione temporanea o il divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 6 Obblighi e responsabilità del concessionario dell'area

1. Il rilascio della concessione può essere subordinato all'osservanza d'eventuali prescrizioni che l'autorità competente ritenga di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.
2. Il provvedimento concessorio, che è strettamente personale, indicherà i dati dell'operatore e tutto quanto riguarda l'attrazione.
3. Il concessionario è tenuto a:
 - a) ottenere apposita autorizzazione prima di manomettere il suolo concesso;
 - b) non sub-concedere, anche "di fatto", a terzi l'area assegnata;
 - c) ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine:
 - non danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti, fioriture, materiali vegetali, arredi, manufatti vari ed impianti tecnologici presenti nelle aree interessate;
 - salvaguardare debitamente gli alberi presenti nell'area assegnata, in modo tale da evitare costipamenti e danni agli apparati radicali, lesioni corticali, ferite al tronco ed impedimenti per il regolare sviluppo della chioma;
 - non depositare prodotti vari nocivi e/o tossici, scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari od installare dispersori di terra d'impianti elettrici nella zona delle radici degli alberi (da intendersi come quell'area costituita dalla proiezione al suolo della chioma aumentata di una corona di spessore minimo di 2 metri);
 - eseguire a mano e con idonee attrezzature eventuali lavori di livellamento del terreno, in zone con presenza di apparati radicali superficiali;
 - d) provvedere al pagamento del canone unico patrimoniale di occupazione spazi ed aree pubbliche e degli altri oneri connessi, per tutto il periodo di occupazione, entro i termini e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti comunali, nonché regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti dell'Amministrazione comunale;
 - e) installare l'attrazione nell'area avuta in concessione in conformità alla medesima;
 - f) tenere costantemente pulite l'area concessa e le immediate adiacenze, provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti, previ accordi con il competente gestore del servizio pubblico;
 - g) rispettare la data di inizio e fine dell'occupazione;
 - h) osservare l'orario d'esercizio stabilito dall'Amministrazione e mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
 - i) ottemperare alle prescrizioni impartite dai competenti organi comunali, relativamente alla sistemazione di tutti i materiali, nonché al decoro e alla sicurezza dell'esercizio;
 - j) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalla competente Autorità;
 - k) osservare tutte le misure di prevenzione infortuni ex D. Lgs. 81/2008 e norme successive ed ottemperare alle prescrizioni stabilite dagli organi competenti;
 - l) occupare il suolo comunale dato in concessione solo ed esclusivamente con l'attrazione (senza carriaggi).
4. Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:
 - lasciare l'area pulita, rimuovendo eventuali rifiuti, e libera da ogni ingombro;
 - rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte in pristino stato l'area manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune a spese dell'interessato.
5. Ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dall'esercizio dell'attività, sia direttamente che indirettamente, è a carico esclusivamente al concessionario, restando sollevata pertanto da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale concedente.

Art. 7 Deposito cauzionale

1. I partecipanti al Parco Divertimenti (operatori dello spettacolo viaggiante e commerciali su area pubblica) e gli esercenti autorizzati all'installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante e di spettacoli circensi, ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda, sono tenuti a versare all'Amministrazione Comunale nei termini e secondo le modalità dalla stessa comunicate, un deposito cauzionale infruttifero, il cui importo è determinato dalla Giunta Comunale.
2. Il suddetto deposito cauzionale andrà versato per i motivi seguenti:
 - a) a garanzia della presenza su piazza;
 - b) a titolo di risarcimento per i danni che siano stati causati dall'impianto e dall'esercizio delle strutture;
 - c) a titolo di copertura in caso di mancato pagamento del canone unico patrimoniale di occupazione e/o delle spese per la fornitura di energia elettrica e/o di acqua potabile;
3. Nel caso in cui il concessionario rinunci all'occupazione dell'area o non partecipi al Parco Divertimenti senza fornire giustificati motivi, il deposito cauzionale sarà interamente incamerato dall'Amministrazione Comunale.
4. Il deposito cauzionale viene altresì incamerato, in tutto o in parte, dall'Amministrazione Comunale nei casi previsti dal precedente comma 2, lettere b) e c).
5. I partecipanti al Parco Divertimenti rispondono di eventuali danni causati alle parti comuni dell'area complessiva occupata dalle attrazioni e dalle abitazioni mobili o della mancata rimessa in pristino dell'area concessa. Per parti comuni si intendono: piante, servizi igienici, impianti elettrici, idrici e fognari, pubblica illuminazione, pavimentazione dell'area e qualunque altro manufatto presente nell'area interessata e a disposizione di tutti.
6. L'insieme delle cauzioni individuali versate dai partecipanti al Parco Divertimenti costituisce un fondo a disposizione per il ripristino delle parti comuni anche a seguito di danni causati dalle soste delle attrazioni o dai mezzi di trasporto e per i quali non venga individuato alcun responsabile.
7. La richiesta di licenza temporanea di esercizio determina accettazione delle disposizioni del presente articolo e disponibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo del deposito cauzionale al fine del ripristino dei danni quantificati e da ripartire pro quota a giudizio dell'Amministrazione Comunale stessa,
8. Il Dirigente/Responsabile del Settore comunale competente dispone la restituzione proporzionale dell'eventuale residuo delle somme versate a titolo di cauzione, una volta accertata la presenza e l'entità dei danni.
9. Nel caso in cui la somma delle cauzioni non sia sufficiente a compensare il danno o la rimessa in pristino dell'area, l'Amministrazione pone in essere ulteriori azioni di rivalsa per il completo risarcimento nei confronti dei partecipanti al Parco Divertimenti.

TITOLO II

TRADIZIONALE PARCO DIVERTIMENTI PER LE FESTIVITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO

Art. 8 Durata del Parco e individuazione delle aree

1. Il periodo d'apertura del Parco dei Divertimenti durante la festa tradizionale dei SS. Pietro e Paolo nell'ambito del cosiddetto "Giugno Novese" e l'area del Comune utilizzata per l'installazione dello stesso, vengono stabilite dalla Giunta comunale annualmente, con propria deliberazione, entro il 31 marzo di ogni anno. Nella collocazione delle attrazioni si dovrà garantire il rispetto delle distanze minime di sicurezza e di quelle previste per le zone aventi valore storico, artistico ed ambientale.
2. L'individuazione della porzione d'area da assegnare alle singole attrazioni è diritto esclusivo ed insindacabile del Dirigente/Responsabile del Settore comunale competente, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. L'assegnazione di una specifica posizione non costituisce, in nessun caso, diritto acquisito e potrà essere variata, ad insindacabile giudizio del Dirigente/Responsabile del Settore comunale competente, nelle successive edizioni della manifestazione.

Art. 9 Organico del Parco

1. L'organico del Parco viene determinato per tipologie di attrazioni, in base all'elenco ministeriale istituito ai sensi dell'articolo 4 della Legge 337/1968, e comprende gli operatori partecipanti al Parco in qualità di frequentatori abituali. L'elenco dei frequentatori abituali è costituito da quegli operatori aventi diritto a partecipare con le rispettive attrazioni per anzianità di frequenza al Parco Divertimenti e per anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante, fatte salve eventuali cause di esclusione già maturate.
2. Dopo la sistemazione dei frequentatori abituali, nei limiti degli spazi disponibili e garantendo adeguati spazi per il transito pedonale, il Dirigente/Responsabile del Settore comunale competente potrà inserire, scegliendo tra coloro che hanno presentato domanda, altre attrazioni, nei limiti dello spazio disponibile restante, ritenute adatte, per tipologia e gradimento del pubblico, a completare il Parco Divertimento e a determinare un ulteriore richiamo di utenza. Potranno essere ammesse, nell'ordine:
 - attrazioni che non hanno mai partecipato al Parco Divertimenti per le festività dei SS. Pietro e Paolo ed aventi caratteristiche sostanzialmente diverse da altre presenti nel Parco (cosiddette attrazioni-novità);

- attrazioni che non hanno partecipato al Parco Divertimenti per le festività dei SS. Pietro e Paolo negli ultimi tre anni, purché di tipologia diversa da attrazioni di frequentatori abituali già presenti (cosiddette attrazioni-ripescaggio).

L'ammissione di tali attrazioni, novità o ripescaggio, non comporta, in nessun caso, diritto all'inserimento nell'organico del Parco.

3. Per tutte le attrazioni ammesse, prima dell'entrata in funzione degli impianti, è richiesto il sopralluogo da parte di un professionista, incaricato direttamente dai titolari delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, per la verifica della rispondenza del Parco Divertimenti alle vigenti norme di sicurezza. Il professionista incaricato rilascia dichiarazioni tecniche di rispondenza dell'attrazione alle regole tecniche di sicurezza (R.D. n. 635 del 06/05/1940 e s.m.i., D.P.R. n. 311 del 25/05/2001, D.M. 19/08/1996 titolo VII, D.M. 18/02/2007), nonché dichiarazione di corretto montaggio e conformità dell'impianto elettrico di alimentazione di ogni singola attrazione (D.M. 18/05/2007 art. 6 c. 1 e 2, L. 186/68, Norma CEI 64-8/parte 4/Capitolo 41 e parte 7/sez. 752). Il professionista redigerà altresì, a seguito del sopralluogo, una dichiarazione complessiva di rispondenza alle regole tecniche di sicurezza dell'intero Parco Divertimenti.
4. I progetti delle strutture delle attrazioni devono essere approvati precedentemente al loro primo impiego ai sensi della L.18/03/68 n.337 e s.m.i. e prevedere eventuali limitazioni d'impiego, incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento).
5. Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti le distribuzioni dei posti per il pubblico e le vie d'uscita e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi della L.18/03/68 n.337.
6. Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di un tecnico abilitato, sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.

Art. 10 Variazione dell'organico

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo, l'organico può essere soggetto a revisione relativamente al numero e al tipo delle attrazioni, al fine di mantenere un adeguato grado di diversificazione e dotazione delle attrazioni e comunque nei seguenti casi:
 - a) quando si procede all'individuazione, anche parziale, di una nuova area;
 - b) quando intervengano modifiche nella superficie complessiva dell'area.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riduca lo spazio destinato all'allestimento del Parco Divertimenti oppure decida che il Parco Divertimenti medesimo sia allestito in altro spazio di dimensioni ridotte, le concessioni di area saranno rilasciate escludendo, nell'ordine, in primo luogo gli eventuali operatori titolari di concessioni di tipo precario; in secondo luogo i frequentatori abituali, a partire da quelli la cui iscrizione alla CCIAA, in qualità di appartenente alla categoria, risulta più recente.

Art. 11 Attrazioni accessorie

1. Allo scopo di vivacizzare e arricchire ulteriormente l'organico del Parco Divertimenti, può essere autorizzata l'installazione di attrazioni accessorie, aventi una superficie d'ingombro non superiore a mq. 4,00 e dotate di regolare documentazione di registrazione prevista dal D.M. 18/05/2007.
2. Sono da considerarsi "attrazioni accessorie" gli apparecchi per la gestione dei quali non è richiesta la presenza di una persona e che consentono di giocare ad una sola persona per volta.
3. L'installazione potrà essere consentita esclusivamente ai frequentatori abituali ammessi a partecipare al Parco e non dà diritto alla sostituzione definitiva dell'attrazione prevista dal successivo art.19.
4. Tali attrazioni dovranno essere installate, nei limiti degli spazi disponibili, nell'area di pertinenza concessa all'attrazionista titolare dell'attrazione principale, sempre che non creino intralcio per la pubblica incolumità, non invadano l'area concessa al vicino e non ostacolino l'accesso e la visibilità alle attrazioni adiacenti.
5. La presenza di tali attrazioni accessorie dovrà comunque essere sempre indicata nella domanda di partecipazione e dovrà risultare nella licenza di esercizio prodotta dall'esercente.

Art. 12 Titoli di preferenza

1. In caso di pluralità di richieste concorrenti, sarà titolo di priorità la maggiore anzianità d'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente in qualità d'appartenente alla categoria.
2. In caso d'ulteriore parità, la priorità è stabilita mediante sorteggio.

Art. 13 Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere inoltrata al Settore comunale competente esclusivamente in forma telematica (Suap comunale) e dovrà pervenire a quest'ultimo dal 1° aprile al

30 aprile di ogni anno. Per attestare la data di invio farà fede la ricevuta generata in modo automatico dal sistema informatico.

2. Nella domanda occorre indicare quanto segue:
 - a) complete generalità del richiedente: nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata (per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
 - b) indicazione delle attrazioni con le quali si intende partecipare al Parco Divertimenti, utilizzando la denominazione del vigente elenco interministeriale previsto dall'art. 4 della legge n. 337 del 1968 e specificando, per ciascuna attività, il numero del contrassegno di identificazione di cui all'art. 4 del D.M. 18/05/2007. Laddove l'elenco interministeriale preveda più varianti per una stessa denominazione (rotonde tiri vari, rotonde pesca, soggetti a dondolo, ecc.) dovrà essere espressamente indicato il tipo di gioco, l'oggetto o il soggetto utilizzato;
 - c) Numero delle roulotte d'abitazione, con relative targhe e dimensioni dell'area che occupano, targhe di eventuali altri veicoli al seguito e stato di famiglia del richiedente (nei casi di sosta per l'intero periodo della durata del Parco Divertimenti nell'area appositamente individuata dal Comune);
 - d) eventuale necessità di variazione della metratura dell'attrazione e/o dell'ingombro delle pedane (in aumento o in diminuzione) rispetto agli anni precedenti, al fine di essere opportunamente vagliate dall'ufficio preposto;
 - e) dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc. indicando, se sussiste la necessità, per motivi di sicurezza, per esigenze funzionali o di montaggio, di prevedere uno spazio libero d'interposizione rispetto ad altre attrazioni; in caso affermativo, occorre indicare l'entità di detto distacco riferito ai quattro lati dell'attrazione;
 - f) estremi della licenza comunale d'esercizio prevista dall'art.69 del T.U.L.P.S., in corso di validità;
 - g) iscrizione al Registro delle Imprese in qualità d'appartenente alla categoria, specificando il numero d'iscrizione, la data e la Camera di Commercio presso la quale si è iscritti;
 - h) estremi della polizza di assicurazione da responsabilità civile, in corso di validità, stipulata dall'esercente l'attività di spettacolo viaggiante, relativa ad ogni attrazione con cui si intende partecipare;
 - i) nominativi e generalità di familiari o parenti fino al terzo grado maggiorenni a cui possa venire legittimamente delegata la conduzione dell'attrazione;
 - j) nominativi e generalità di dipendenti o terzi che coadiuvano nella conduzione dell'attrazione o partecipano al suo montaggio.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) fotografia aggiornata dell'attrazione oggetto della domanda e, limitatamente alle attrazioni di cui all'art.10 comma 2 del presente regolamento, materiale documentaristico in grado di fornire elementi per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche della struttura;
 - b) copia del certificato di collaudo statico in origine e/o della verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici dell'attrazione, in corso di validità, sottoscritto da tecnico abilitato, od asseverazioni similari. Per le attrazioni che, per le loro caratteristiche e i meccanismi utilizzati, richiedano prove di collaudo particolari dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove;
 - c) copia del libretto dell'attività di ciascuna attrazione in conformità al D.M. 18/05/2007;
 - d) piantina planimetrica quotata delle attrazioni da installare, dalla quale risultino esattamente le dimensioni lineari, l'ingombro e la posizione delle pedane e del vano cassa, se non incorporato nell'attrazione;
 - e) copia della licenza comunale d'esercizio prevista dall'art.69 del T.U.L.P.S., in corso di validità;
 - f) copia della polizza assicurativa R.C. relativa all'attrazione (valida per il periodo della manifestazione). Qualora detta polizza scada nel periodo di svolgimento dell'attività, occorrerà esibire agli uffici competenti la documentazione comprovante la sussistenza di un'ulteriore copertura assicurativa.

Il Settore Comunale competente si riserva il diritto di chiedere ad ogni attrazionista che ha inoltrato domanda di partecipazione, singoli documenti, aggiornamenti o eventuali aggiunte della documentazione esistente agli atti.
4. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
5. Le eventuali integrazioni richieste dal Settore comunale competente dovranno essere prodotte entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione, pena l'inammissibilità della domanda stessa e la relativa archiviazione.
6. Le domande incomplete, non integrate nei modi e tempi stabiliti oppure pervenute fuori termine, saranno archiviate e comporteranno l'esclusione dalla partecipazione al Parco Divertimenti in formazione.
7. A conclusione dell'istruttoria delle domande di partecipazione, viene presentato l'organico del Parco Divertimenti, alla Commissione Spettacoli Viaggianti competente (di cui all'art. 20), per la sua approvazione. Successivamente, con apposita comunicazione, viene reso noto ai richiedenti l'accoglimento o il diniego delle rispettive domande.

Art. 14 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, prima del ritiro della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e della relativa licenza temporanea di esercizio, dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) copia dell'attestazione di versamento del deposito cauzionale previsto dall'art.7 del presente regolamento;

- b) copia di una nuova polizza assicurativa R.C. relativa all'attrazione, qualora la polizza assicurativa allegata alla domanda di partecipazione al Parco Divertimenti scada nel periodo di svolgimento dell'attività del Parco Divertimenti per le festività dei SS. Pietro e Paolo;
 - c) versamento, alla Tesoreria Comunale o ad altro soggetto preposto, del canone unico patrimoniale di occupazione spazi ed aree pubbliche e gli altri oneri connessi, per tutto il periodo di occupazione, nonché regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti dell'Amministrazione comunale;
 - d) in caso di sosta con roulotte/caravan e eventuali altri veicoli al seguito nell'area individuata dal Comune, versamento della cauzione per il noleggio del bidoncino dei rifiuti, tassa rifiuti, somma per la fornitura idrica;
2. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, il richiedente sarà escluso dalla partecipazione e, nel caso di una pluralità di domande, si procederà all'assegnazione in favore del successivo avente diritto. Qualora il Parco Divertimenti fosse già fisicamente costituito e non fosse possibile l'immediato allontanamento, si provvederà all'esclusione dalla partecipazione per la manifestazione dell'anno successivo.
 3. Ad installazione avvenuta e prima dell'inizio dell'attività, il concessionario dovrà inoltrare all'ufficio competente comunale, a firma di un professionista abilitato, la seguente documentazione: dichiarazione tecnica di rispondenza dell'attrazione alle regole tecniche di sicurezza (R.D. n. 635 del 06/05/1940 e s.m.i., D.P.R. n. 311 del 25/05/2001, D.M. 19/08/1996 titolo VII, D.M. 18/02/2007), dichiarazione di corretto montaggio e conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attrazione (D.M. 18/05/2007 art. 6 c. 1 e 2, L. 186/68, Norma CEI 64-8/parte 4/Capitolo 41 e parte 7/sez. 752).
 4. Il concessionario deve inoltre:
 - ritirare la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e la relativa licenza temporanea di esercizio prima dell'inizio del Parco Divertimenti;
 - provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, fermo restando il divieto assoluto di utilizzare quello di altri operatori;
 - tenere ininterrottamente aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di funzionamento;
 - munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti, nonché adempiere con sollecitudine alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dal professionista abilitato che ha redatto la dichiarazione complessiva di rispondenza alle regole tecniche di sicurezza dell'intero parco divertimenti, nonché impartite, anche verbalmente, dalle altre autorità competenti, producendo le eventuali documentazioni prescritte;
 - esporre in modo chiaro e ben visibile (sul fronte della cassa, o comunque in modo che sia facilmente leggibile dagli interessati) il cartellino prezzi;
 - provvedere a proprie spese e tramite i servizi competenti, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, che andranno raccolti in recipienti chiusi, nonché alla pulizia dell'area;
 - garantire un adeguato controllo da parte delle Autorità preposte allo smaltimento delle acque reflue;
 - mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
 - pagare i corrispettivi eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale in relazione ai servizi forniti;
 - rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - provvedere alla pulizia dell'area e effettuare la rimessa in ripristino della stessa avuta in concessione. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione Comunale addebitando le relative spese al concessionario dell'area stessa e detraendole, sino a concorrenza, dalla prestata cauzione. Per le parti comuni dell'area, nel caso in cui il responsabile non sia identificato o identificabile, l'Amministrazione si rivale sui responsabili in solido come previsto al precedente art. 7;
 - presentare agli uffici competenti il rinnovo dei documenti che scadono durante la permanenza del parco;
 - curare la manutenzione degli impianti e la revisione periodica degli stessi e dei meccanismi di sicurezza, per garantire l'incolumità degli utilizzatori e spettatori;
 - osservare e predisporre tutte le misure di prevenzione infortuni di cui al D. Lgs. 81/2008 e norme successive e ottemperare alle prescrizioni degli organi competenti;
 - rispettare le norme igienico sanitarie;
 - mantenere la massima pulizia e decoro ove sono posizionate le attrazioni ed i veicoli adibiti all'alloggio di persone e al trasporto di materiali, nonché alla disinfezione, disinfestazione e ripristino integrale dello stato dei luoghi alla fine dello svolgimento dell'attività.
- Al concessionario è fatto divieto di:
- installare le attrazioni successivamente la data di ispezione del professionista abilitato alla redazione della dichiarazione complessiva di rispondenza alle regole tecniche di sicurezza dell'intero Parco Divertimenti, salvo deroga prevista al successivo punto 5;
 - posizionarsi in modo difforme dalla planimetria del parco approvata;
 - dare come premi bevande alcoliche e giochi privi di marchio conformità CE;
 - circolare con mezzi e/o con autovetture all'interno del parco durante il periodo di apertura dello stesso;
 - tenere mezzi di abitazione, rimorchi o qualsiasi altro veicolo non autorizzato nell'area destinata al parco durante il periodo di apertura dello stesso;
 - montare o smontare l'attrazione durante gli orari di apertura del parco o apportare modifiche alla struttura della stessa;
 - aumentare le misure dell'attrazione rispetto a quelle autorizzate;

- impiegare, nella gestione dell'attrazione, personale diverso da quello preventivamente comunicato al Settore comunale competente;
 - scaricare acque reflue sul suolo o nel sottosuolo;
 - gettare o disperdere rifiuti liquidi o solidi sul suolo o nel sottosuolo.
5. In via del tutto eccezionale e ove si renda possibile, è consentito installare nuove attrazioni successivamente alla data di ispezione del professionista abilitato, di cui all'art. 9 comma 3, previa l'effettuazione di una nuova ispezione da parte del professionista abilitato (incaricato dal concessionario), il quale redigerà la dichiarazione tecnica di rispondenza dell'attrazione alle regole tecniche di sicurezza (R.D. n. 635 del 06/05/1940 e s.m.i., D.P.R. n. 311 del 25/05/2001, D.M. 19/08/1996 titolo VII, D.M. 18/02/2007), la dichiarazione di corretto montaggio e conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attrazione, nonché la dichiarazione complessiva di rispondenza alle regole tecniche di sicurezza dell'intero Parco Divertimenti.
 6. Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e/o a cose

Art. 15 Sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione e dei carriaggi

1. La sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione al seguito delle attrazioni e preventivamente dichiarati ai sensi del precedente art. 13, dovrà avvenire nell'apposita area destinata a tale scopo, nell'ambito delle piazzole assegnate e nei tempi e con le modalità fissate dal Settore comunale competente.
2. L'area di cui al precedente comma 1 sarà attrezzata con idonei allacciamenti all'acquedotto cittadino, all'impianto fognario e alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.
3. Tutti gli operatori partecipanti sono obbligati al pagamento della fornitura idrica relativa all'utilizzo dell'area di cui al precedente comma 1, nonché al pagamento delle spese per lo spazzamento, la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia finale dell'area occupata.
4. Nell'area di cui al precedente comma 1, dopo la sistemazione delle carovane abitative autorizzate, qualora residui ulteriore spazio disponibile, potrà essere autorizzato lo stazionamento dei carriaggi.
5. Potranno accedere all'area di cui al precedente comma 1 solo le carovane abitative degli operatori partecipanti al Parco Divertimenti (ed eventualmente quelle di parenti in linea retta o collaterale di questi ultimi).

Art. 16 Sostituzione temporanea dell'attrazione

1. Nel caso in cui il titolare non possa disporre della propria attrazione per le seguenti ragioni:
 - situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate;
 - guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata o fatturazione di riparazione del danno;
 può essere allo stesso concesso, prima dell'installazione, l'esercizio dell'attività con un'altra attrazione, di proprietà di terzi, purché la nuova attrazione abbia la stessa denominazione ministeriale di quella non disponibile e siano rispettate le precedenti misure d'ingombro.
2. Prima di concedere la sostituzione richiesta, il Settore comunale competente dovrà inoltre acquisire la documentazione comprovante il titolo di provenienza dell'attrazione sostitutiva (es. contratto di noleggio, contratto di comodato gratuito), nonché tutti i documenti necessari per l'esercizio della stessa ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
3. Tale tipo di sostituzione non comporta il riconoscimento a partecipare al Parco Divertimenti per gli anni seguenti con l'attrazione utilizzata temporaneamente.
4. Anche nel caso di sostituzione temporanea dell'attrazione, si applica quanto disposto all'art. 14 comma 5.

Art. 17 Rinunce e aspettative

1. La rinuncia alla partecipazione al Parco Divertimenti da parte dell'assegnatario dell'area per comprovati motivi opportunamente documentati e comunque sempre soggetti a valutazione da parte del Settore comunale competente.
La comunicazione di rinuncia, corredata dalla relativa documentazione probante, dovrà essere presentata al Settore comunale competente esclusivamente in forma telematica, tempestivamente e comunque entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.
2. Il frequentatore abituale potrà anche chiedere un periodo di aspettativa dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva. In questo caso, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del Parco, dovrà presentare al Settore comunale competente, esclusivamente in forma telematica, apposita richiesta di aspettativa, contenente, oltre alle proprie generalità complete, la dichiarazione che è da tre anni consecutivi che partecipa al parco, in qualità di frequentatore abituale. La presentazione della richiesta di aspettativa comporta automaticamente la non inclusione nell'organico del Parco per l'edizione cui si riferisce.
3. Il mancato rispetto dei termini di presentazione determina la non accettazione e la non restituzione del deposito cauzionale versato ai sensi dell'art.7 del presente regolamento: l'esercente è pertanto considerato assente ingiustificato a tutti gli effetti.

4. Qualora le assenze giustificate e/o la richiesta di aspettativa superino il massimo di due consecutive o tre, anche non consecutive, nell'arco di un quinquennio l'esercente perde la qualifica di frequentatore abituale.
5. Se il frequentatore abituale non partecipa al parco per i motivi e con le modalità di cui al primo comma oppure se invia regolare richiesta di "aspettativa" nei tempi e con le modalità di cui ai commi precedenti, non sarà escluso dall'elenco dei frequentatori abituali.
6. Ogni altro caso di mancata partecipazione alla manifestazione (ad es. per omessa o tardiva presentazione della relativa domanda) senza che siano state inoltrate le dovute comunicazioni giustificative di cui ai commi precedenti non è da ritenersi assenza giustificata e comporta l'automatica esclusione dal Parco per l'edizione successiva.

Art. 18 Subingresso

1. Il subingresso nella titolarità dell'attrazione può avvenire:
 - per causa di morte;
 - per atto tra vivi (compravendita, donazione).
2. Nel subingresso mortis causa al subentrante è riconosciuto il diritto di "frequentatore abituale" acquisito dal de cuius per ogni singola attrazione. Nel caso vi siano più eredi che intendano designare tra loro un unico beneficiario, l'anzianità è riconosciuta a quest'ultimo a condizione che sia provata tale volontà mediante la produzione di atto pubblico, ovvero di scrittura privata autenticata, sottoposti a regolare registrazione, allo scopo predisposti. Qualora l'azienda del de cuius sia costituita da più attrazioni e gli eredi dimostrino di avere ottenuto diverse licenze nei rispettivi comuni, essi subentrano in ciascuna singola attrazione ottenuta in relazione alla successione. L'erede può presentare domanda di ammissione al Luna Park, a condizione che abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale domanda di subingresso e ne fornisca prova in allegato alla predetta istanza di partecipazione.
3. Nel subingresso per atto tra vivi avvenuto per cessione/donazione d'azienda, il subentrante acquisisce tutti i diritti del cedente, compreso il riconoscimento del diritto di "frequentatore abituale" relativo ad ogni singola attrazione. Il subentrante può presentare domanda di ammissione al Parco Divertimenti, a condizione che abbia ottenuto la corrispondente licenza ovvero presentato nel comune di residenza o sede legale domanda di subingresso e ne fornisca prova in allegato alla predetta istanza di partecipazione.
4. Nel caso di azienda formata da due o più attrazioni oggetto di separati atti di cessione, i subentranti, una volta ottenute le distinte licenze nei rispettivi comuni, mantengono il diritto di "frequentatore abituale" del dante causa con riferimento ad ogni singola attrazione.
5. Nel subingresso per atto tra vivi, gli atti di cessione/donazione d'azienda o di singolo ramo sono effettuati con atto notarile sottoposto a regolare registrazione.
6. L'attrazione acquistata può essere sostituita definitivamente dal subentrante dopo almeno un anno di frequenza al Parco Divertimenti con la stessa.
7. La compravendita della sola attrazione, senza cessione d'azienda o del singolo ramo d'azienda, esclude il riconoscimento all'acquirente del diritto di "frequentatore abituale" maturato dal venditore.
8. Sono fatte salve le situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19 Sostituzione definitiva dell'attrazione

1. Il frequentatore abituale, qualora intenda sostituire definitivamente la sua attuale attrazione con un'altra, registrata a suo nome ai sensi del D.M. 18/05/2007 e di cui dimostri di essere titolare, dovrà presentare la richiesta al Settore comunale competente, esclusivamente in forma telematica, compilando l'apposita sezione, contenuta nella domanda di partecipazione alla Sagra dei SS. Pietro e Paolo, entro la scadenza dei termini di presentazione di quest'ultima, a pena d'inammissibilità.
2. Tale sostituzione definitiva può essere concessa a condizione che:
 - non sia pregiudicata, per problemi di spazio, la partecipazione al Parco Divertimenti degli altri frequentatori abituali;
 - la nuova attrazione occupi una superficie non superiore a quella utilizzata dalla precedente attrazione;
 - la nuova attrazione non sia, per denominazione e per caratteristiche desumibili dall'elenco ministeriale di cui all'art.4 della legge 18/3/1968 n. 337, simile ad altre attrazioni esistenti nel parco divertimenti, al fine di non creare omogeneità tra le attrazioni stesse e di offrire alla cittadinanza maggiore varietà di spettacolo;
3. L'accoglimento della richiesta di sostituzione di cui al presente articolo comporta la rinuncia definitiva all'attrazione precedentemente autorizzata.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, sarà sempre possibile concedere la sostituzione definitiva di una grande attrazione in una media o piccola attrazione, purchè le misure non siano superiori a quelle dell'attrazione sostituita.
5. I frequentatori abituali possono inoltre cumulare le superfici delle attrazioni di cui sono titolari per sostituire le stesse con una nuova attrazione che non abbia una superficie superiore al cumulo di quelle sostituite e sempreché la nuova attrazione non sia simile o non abbia la medesima denominazione in elenco ministeriale rispetto ad un'attrazione presente nel Parco.
6. Qualora vi siano più richieste di sostituzione definitiva tra loro concorrenti, si applica l'art.12 del presente regolamento.

7. In caso di diniego della richiesta di sostituzione definitiva, resta confermata l'attrazione originariamente posseduta dal richiedente.
8. L'istituto della sostituzione definitiva non si applica ai titolari delle attrazioni accessorie di cui all'art. 11 del presente regolamento.
9. Fatte salve le situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, non sarà consentita la sostituzione definitiva dell'attrazione prima di un anno di effettiva partecipazione al Parco con l'attrazione per la quale si chiede la sostituzione.

Art. 20 Commissione Spettacoli Viaggianti

1. E' nominata un'apposita Commissione che deve esprimere il proprio parere in merito all'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione della sagra dei SS. Pietro e Paolo. La commissione determinerà il numero massimo delle attrazioni, distinte per tipologia, assicurando un armonico equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, tenendo conto anche dell'utenza potenziale.
2. La Commissione si riunisce entro 30 giorni dall'inizio dei festeggiamenti dei SS. Pietro e Paolo.
3. La Commissione è composta come segue:
 - Sindaco o suo delegato – Presidente;
 - Comandante della Polizia Locale;
 - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune;
 - Titolare del Servizio Manutenzione del Comune;
 - Rappresentanti dei sindacati dello spettacolo viaggiante;
 - Titolare dell'ufficio commercio, con funzioni anche di segretario verbalizzante.
4. La Commissione Spettacoli Viaggianti ha inoltre i seguenti compiti:
 - valutare le richieste di partecipazione da parte dei titolari delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in relazione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale;
 - formulare eventuali proposte migliorative finalizzate ad accrescere il livello complessivo della manifestazione;
 - segnalare eventuali comportamenti, fatti o circostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento del parco;
 - accertare la compatibilità della coincidenza con eventuali altri eventi anche di natura sovra comunale ricorrenti nello stesso periodo dello svolgimento del Parco Divertimenti.

TITOLO III

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DEL PARCO DIVERTIMENTI PER LE FESTIVITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO

Art. 21 Attività di commercio su aree pubbliche

1. Le attività di commercio su aree pubbliche tradizionalmente operanti nel Parco Divertimenti per le festività dei SS. Pietro e Paolo fanno parte integrante dello stesso.
2. Sono considerate attività di commercio su aree pubbliche i banchi e gli stands alimentari per la vendita di "dolciumi", di "zucchero filato", di "pop corn" ed affini e gli automarket attrezzati per la vendita di "alimenti e bevande" in regola con le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, nonché le attività di vendita di giocattoli e simili. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del Parco è disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 114/98, dalla vigente normativa regionale, nonché dal presente e dagli altri regolamenti comunali in materia. Detta attività deve inoltre osservare le specifiche norme di prevenzione incendi per le attività operanti all'interno dei parchi di divertimento.
3. Durante lo svolgimento del Parco Divertimenti è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di cinquecento metri.
4. Riguardo alla durata dell'attività di cui al presente Titolo si fa riferimento a quanto previsto dall'art.8 del presente regolamento.

Art. 22 Individuazione delle aree

1. Le aree da destinare all'attività di commercio su aree pubbliche, nonché la ripartizione al loro interno dei singoli posteggi, saranno determinate annualmente dagli uffici competenti in sede di stesura della planimetria generale, in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dalle autorità competenti, e vengono approvate dalla Commissione Spettacoli Viaggianti, di cui all'art.20 del presente Regolamento.
2. Per quanto riguarda le aree per la sistemazione delle carovane abitative degli operatori commerciali ed i relativi oneri a carico di questi ultimi, si applica quanto previsto dall'art.15 del presente Regolamento.

Art. 23 Domanda di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare al Parco Divertimenti, nei limiti delle disponibilità dei posteggi previsti dal presente regolamento, i soggetti, provenienti da tutto il territorio nazionale, in possesso di idoneo titolo autorizzatorio (autorizzazione, s.c.i.a. od altro atto equipollente) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di alimenti e bevande ai sensi dell'art.28, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs.114/98, nonché in possesso della carta d'esercizio, ove prevista, e della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali. Tali soggetti inoltre, dovranno:
 - aver assolto il pagamento di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni, per violazione di illeciti amministrativi, nonché dei canoni/ tributi arretrati, nei confronti del Comune di Nove;
 - (in caso di utilizzo di autonegozi) avere il veicolo (che sarà utilizzato) regolarmente immatricolato, attrezzato, assicurato ed omologato allo scopo per cui viene impiegato (vendita alimenti e bevande);
 - aver provveduto a tutti gli eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti;
 - avere gli impianti rispondenti alle condizioni previste dalle leggi, ivi comprese le strutture di approvvigionamento del materiale combustibile.
2. Il medesimo operatore può avere al massimo una concessione di posteggio nell'ambito della manifestazione.
3. La domanda di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere inoltrata al Settore comunale competente esclusivamente in forma telematica (SUAP Comunale), e dovrà pervenire a quest'ultimo dal 1° aprile al 30 aprile di ogni anno. Per attestare la data di invio farà fede la ricevuta generata in modo automatico dal sistema informatico.
4. Entro il termine di presentazione e con le modalità di cui sopra, dovranno pervenire al Settore comunale competente sia le domande di quei soggetti che sono già inseriti in graduatoria sia le nuove richieste di partecipazione.
5. Nella domanda, occorre indicare quanto segue:
 - a) complete generalità del richiedente: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e Partita IVA, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
 - b) estremi del titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche posseduto (autorizzazione, s.c.i.a. od altro atto equipollente) con cui s'intende partecipare al Parco Divertimenti;
 - c) estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese in qualità d'appartenente alla categoria, specificando il numero d'iscrizione, la data e la Camera di Commercio presso la quale si è iscritti;
 - d) tipologia dei prodotti alimentari posti in vendita;
 - e) dimensione richiesta del posteggio, tenendo conto dell'apertura massima del banco, degli eventuali sporti (p.es. tende od altre strutture leggere aggettanti) e dei mezzi mobili (esclusivamente il furgone utilizzato come magazzino per le scorte deperibili, munito del relativo allacciamento elettrico) che devono essere ricompresi nell'area totale del posteggio,
 - f) estremi del titolo autorizzatorio posseduto (autorizzazione sanitaria, s.c.i.a. od altro atto equipollente) attestante l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture utilizzate per l'esercizio dell'attività;
 - g) idoneità e conformità alle vigenti disposizioni di legge di tutte le strutture utilizzate (impianti, bruciatori a gas o elettrici, fornelli, ecc.), nonché dei collegamenti e degli allacciamenti elettrici, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o a cose durante lo svolgimento dell'attività stessa;
 - h) numero delle roulotte d'abitazione, con relative targhe e dimensioni dell'area che occupano;
 - i) estremi della polizza di assicurazione da responsabilità civile, in corso di validità, stipulata dall'operatore commerciale, relativa alle strutture utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Il Settore Comunale competente si riserva il diritto di chiedere ad ogni operatore che ha inoltrato domanda di partecipazione, singoli documenti, aggiornamenti o eventuali aggiunte della documentazione esistente agli atti.
6. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
7. Le eventuali integrazioni richieste dal Settore comunale competente dovranno essere prodotte entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione, pena l'inammissibilità della domanda stessa e la relativa archiviazione.
8. Le domande incomplete, non integrate nei modi e tempi stabiliti oppure pervenute fuori termine, saranno archiviate e comporteranno l'esclusione dalla partecipazione al Parco Divertimenti in formazione.

Art. 24 Assegnazione dei posteggi

1. A conclusione dell'istruttoria delle domande di partecipazione, viene definito l'organico dei posteggi adibiti all'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 21 e comprende gli operatori del commercio partecipanti al Parco in qualità di frequentatori abituali.
2. Ai fini della formulazione dell'elenco degli operatori del commercio abituali valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - maggior numero di presenze effettive al Parco Divertimenti (calcolate a partire dall'anno 2011);

- anzianità dell'attività di commercio su area pubblica attestata dal Registro delle Imprese della CCIAA;
- a parità dei predetti criteri, la priorità è data dal sorteggio.

Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'atto autorizzatorio indicato nella domanda di partecipazione.

3. A coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al Parco Divertimenti sarà inoltrato l'esito della domanda, sia esso positivo che negativo. In caso di esito positivo, saranno inoltre comunicati: la posizione ottenuta, la data e l'orario di convocazione per l'assegnazione del posteggio, l'entità e le modalità dei pagamenti necessari, nonché gli ulteriori documenti da produrre.
4. I posteggi, individuati nell'ambito delle aree di cui al precedente art.22, saranno assegnati d'ufficio. Coloro che non si presenteranno nella giornata sopraindicata, personalmente o tramite soggetto da loro delegato per iscritto a rappresentarli, saranno considerati rinunciatari ed il posteggio sarà assegnato ad altro operatore secondo l'ordine di graduatoria.
5. Ai fini di cui sopra, l'operatore dovrà essere in regola coi pagamenti dei tributi comunali relativi alla partecipazione al Parco Divertimenti dell'anno precedente ed effettuare, prima del ritiro della concessione, quelli relativi alla nuova edizione.
6. L'assegnazione dei posteggi sarà considerata definitiva e quindi non saranno ammesse richieste di miglie o scambi, né saranno accettate richieste di superfici maggiori oltre le dimensioni massime fissate per i singoli posteggi.

Art. 25 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, prima del ritiro della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e della relativa autorizzazione temporanea per l'esercizio dell'attività commerciale, dovrà produrre la seguente documentazione:
 - copia dell'attestazione di versamento del deposito cauzionale previsto dall'art.7 del presente regolamento;
 - copia della polizza assicurativa R.C. relativa alle strutture utilizzate per l'esercizio dell'attività (valida per il periodo della manifestazione). Qualora detta polizza scada nel periodo di svolgimento dell'attività, occorrerà esibire agli uffici competenti la documentazione comprovante la sussistenza di un'ulteriore copertura assicurativa;
 - copia del titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche posseduto (autorizzazione, s.c.i.a. od altro atto equipollente) con cui s'intende partecipare al Parco Divertimenti;
 - copia del titolo autorizzatorio posseduto (autorizzazione sanitaria, s.c.i.a. od altro atto equipollente) attestante l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture utilizzate per l'esercizio dell'attività;
2. Nel termine indicato al precedente comma 1, dovrà inoltre provvedere al versamento, alla Tesoreria Comunale o ad altro soggetto preposto:
 - del canone unico patrimoniale di occupazione spazi ed aree pubbliche e gli altri oneri connessi, per tutto il periodo di occupazione, nonché regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti dell'Amministrazione comunale;
3. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, il richiedente sarà escluso dalla partecipazione e, nel caso di una pluralità di domande, si procederà all'assegnazione in favore del successivo avente diritto. Qualora il Parco fosse già fisicamente costituito e non fosse possibile l'immediato allontanamento, si provvederà all'esclusione dalla partecipazione per la manifestazione dell'anno successivo.
4. Lo stesso ha inoltre l'obbligo di:
 - ritirare la concessione per l'occupazione del suolo pubblico la relativa autorizzazione commerciale temporanea prima dell'inizio del Parco e prima di procedere all'installazione delle strutture per l'esercizio dell'attività. L'installazione potrà essere effettuata non prima della data stabilita e nel rispetto della superficie ed ingombro autorizzati;
 - tenere esposta in modo visibile la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e la relativa autorizzazione commerciale temporanea;
 - munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti, nonché adempiere con sollecitudine alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dal professionista abilitato alla redazione della dichiarazione tecnica di rispondenza dell'attrazione alle regole di sicurezza, della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dichiarazione complessiva dell'intero Parco Divertimenti, nonché prescrizioni impartite, anche verbalmente, dalle altre autorità competenti, producendo le eventuali altre documentazioni prescritte;
 - non lasciare il posteggio incustodito;
 - esporre in modo chiaro e ben visibile (sul fronte della cassa, o comunque in modo che sia facilmente leggibile dagli interessati) il cartellino prezzi;
 - porre in vendita esclusivamente i prodotti oggetto della sua attività e dichiarati nella domanda di partecipazione, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente normativa, nonché di cui alle eventuali altre disposizioni comunali;
 - ottemperare alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti e di prevenzione infortuni;
 - tenere ininterrottamente aperto ed illuminato il banco durante l'orario di funzionamento;
 - provvedere al pagamento della tassa di smaltimento per i rifiuti urbani e degli oneri relativi all'allacciamento ed al consumo dell'energia elettrica nella misura stabilita dalle norme vigenti, fermo restando il divieto assoluto di utilizzare l'allacciamento elettrico di altri operatori;

- tenere pulito, a proprie spese e tramite i servizi competenti, lo spazio da lui occupato ed, al termine delle operazioni di vendita, raccogliere i rifiuti, che andranno riposti in recipienti chiusi;
- non occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito veicolare o pedonale; è consentito il consumo immediato sul posto dei prodotti acquistati, esclusivamente mediante l'utilizzo di punti di appoggio, unicamente nell'area concessionata e senza servizio assistito;
- essere in possesso della prescritta idoneità igienico-sanitaria e di munirsi di veicoli appositamente attrezzati, qualora intenda esercitare l'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli;
- mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
- pagare i corrispettivi eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale in relazione ai servizi forniti;
- rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
- effettuare la rimessa in pristino dell'area avuta in concessione. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione Comunale addebitando le relative spese al concessionario dell'area stessa e detraendole, sino a concorrenza, dalla prestata cauzione. Per le parti comuni dell'area, nel caso in cui il responsabile non sia identificato o identificabile, l'Amministrazione si rivale sui responsabili in solido come previsto al precedente art. 7;
- presentare agli uffici competenti il rinnovo dei documenti che scadono durante la permanenza del parco
- curare la manutenzione degli impianti e la revisione periodica degli stessi e dei meccanismi di sicurezza, per garantire l'incolumità degli utilizzatori e spettatori;
- rispettare le norme igienico sanitarie;
- mantenere la massima pulizia e decoro ove sono posizionate le strutture per l'esercizio dell'attività i ed i veicoli adibiti all'alloggio di persone e al trasporto di materiali, nonché alla disinfestazione, disinfezione e ripristino integrale dello stato dei luoghi alla fine dello svolgimento dell'attività.

5. Al concessionario è fatto divieto di:

- installare le strutture per l'esercizio dell'attività oltre la data di ispezione del professionista abilitato alla redazione della dichiarazione tecnica di rispondenza dell'attrazione alle regole di sicurezza, della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dichiarazione complessiva dell'intero Parco Divertimenti;
- posizionarsi in modo difforme dalla planimetria del Parco approvata;
- circolare con mezzi e/o autovetture all'interno del parco durante il periodo di apertura dello stesso;
- tenere mezzi di abitazione, rimorchi o qualsiasi altro veicolo non autorizzato nell'area destinata a parco durante il periodo di apertura dello stesso;
- montare o smontare le strutture per l'esercizio dell'attività durante gli orari di apertura del parco o apportare modifiche alla stessa;
- scaricare acque reflue sul suolo o nel sottosuolo;
- gettare o disperdere rifiuti liquidi o solidi sul suolo o nel sottosuolo;

Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento del banco, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e/o a cose.

Art. 26 Subingresso e decadenza

1. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale indicata nella domanda di partecipazione comporta anche il passaggio al subentrante degli atti abilitativi per l'utilizzo del posteggio (concessione ed autorizzazione commerciale temporanea), nonché il trasferimento dei relativi titoli di priorità. Pertanto la concessione (come pure la relativa autorizzazione commerciale temporanea) non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
2. L'operatore decade dal posteggio e perde l'anzianità di presenza relativa all'anno in corso, senza alcun diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di canone unico patrimoniale, nel caso in cui non rispetti le norme sull'esercizio dell'attività e quando il posteggio non sia utilizzato per un periodo di tempo complessivo superiore a cinque giorni durante il periodo di validità della concessione, salvo il caso di assenza per:
 - a) malattia o infortunio;
 - b) gravidanza, puerperio e durante i 12 mesi successivi al parto;
 - c) mancato svolgimento del Parco Divertimenti o giornate in cui il Parco Divertimenti è dichiarato, dai competenti uffici o dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, inagibile per condizioni meteorologiche o per problemi di viabilità.

In tali circostanze l'operatore dovrà comunicare al Settore comunale competente, esclusivamente in forma telematica, entro e non oltre il secondo giorno dall'inizio dell'evento, la propria assenza, motivandola con le relative pezze giustificative, pena la mancata giustificazione dell'assenza. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza opera di diritto.

3. In caso di assenza del titolare del posteggio per malattia o infortunio, il certificato medico (non sostituibile da autocertificazione) deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.
4. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata l'impossibilità degli altri soci a partecipare al Parco Divertimenti in base alle

- cause giustificative ammesse dal regolamento (malattia, gravidanza, ecc.) e la mancanza di collaboratori familiari e/o dipendenti, in grado di esercitare l'attività se viene meno la direzione del titolare del posteggio.
5. Nei succitati casi è facoltà del Settore comunale competente concedere ad altro richiedente, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, il posteggio rimasto disponibile.

TITOLO IV

ATTIVITA' CIRCENSI

Art.27 Disposizioni generali

1. Le aree individuate ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento possono essere concesse per lo svolgimento di attività circensi nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - la superficie da occupare deve essere idonea ad ospitare strutture circensi nel pieno rispetto delle vigenti normative sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
 - tra una manifestazione circense ed una successiva deve trascorrere un periodo congruo non inferiore a 15 giorni;
 - non possono essere rilasciate autorizzazioni in concomitanza con lo svolgimento del tradizionale Parco Divertimenti per le festività dei SS. Pietro e Paolo.
2. Le aree suddette possono essere concesse ad ogni persona fisica e/o giuridica, purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia. I soggetti non italiani di paesi membri della Comunità Europea sono equiparati ai soggetti italiani. Ciò vale anche per i soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi in deroga previsti dalle norme vigenti.
3. Le aree destinate ad ospitare attività circensi sono concesse, di norma, ad uno stesso soggetto solamente due volte l'anno.

Art. 28 Definizione di circo equestre

1. Sono considerati circhi equestri le attrezzature mobili definite nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n.337 e successive modificazioni. I circhi equestri sono soggetti alle norme del D.M. 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".
2. In base alle disposizioni ministeriali i circhi sono classificati nelle seguenti tre categorie:
 - a) circhi di grande dimensione, oltre 1800 posti e oltre 70 addetti, calcolati sulla media mensile;
 - b) circhi di media dimensione, oltre 700 posti e fino a 1800, con un minimo di 20 e fino a 70 addetti, calcolati sulla media mensile;
 - c) circhi di piccola dimensione, oltre 100 posti e fino a 700, con un minimo di 8 e fino ad un massimo di 20 addetti, calcolati sulla media mensile.

Art. 29 Attività complementari

1. Sono considerate attività complementari i banchi o gli automarket attrezzati per la somministrazione di alimenti e bevande e quelli predisposti per la vendita di dolci ed affini. L'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari, alle condizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli operatori delle attività di cui al precedente comma 1 devono essere in possesso di regolare titolo autorizzatorio, così come contemplato dalla vigente normativa in materia di commercio su area pubblica, nonché della relativa documentazione in materia igienico-sanitaria.
3. Gli operatori commerciali interessati dovranno presentare la relativa domanda, in regola con l'imposta di bollo, esclusivamente in forma telematica, secondo le modalità indicate nel sito web del Settore comunale competente, almeno 60 giorni prima della data di inizio degli spettacoli circensi, a pena di irricevibilità.
4. Il Dirigente/Responsabile del Settore comunale competente, nei limiti degli spazi disponibili, può rilasciare concessioni a titolo temporaneo, attingendo da un elenco, redatto in base ai seguenti criteri:
 - a) anzianità dell'attività di commercio su area pubblica attestata dal Registro delle Imprese della CCIAA;
 - b) a parità del requisito di cui sopra, alla data antecedente di ricevimento della domanda, avendo come riferimento la data di protocollo;
 - c) nel caso in cui si registri un ulteriore caso di parità, la priorità è stabilita dal sorteggio.
5. La sistemazione dei banchi ammessi deve essere effettuata in modo da non ostacolare la sistemazione del complesso circense.
6. Le attività complementari di cui al presente articolo sono soggette a tutte le norme del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 30 Presentazione della domanda

1. La domanda volta ad ottenere le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività (licenza temporanea di esercizio ai sensi dell'art.69 del T.U.L.P.S. e concessione per l'occupazione del suolo, qualora l'attività si svolga su area pubblica), in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere inoltrata esclusivamente in forma telematica e dovrà pervenire a quest'ultimo tra il 60° ed il 30° giorno antecedenti l'inizio del periodo richiesto. Per attestare la data di invio farà fede la ricevuta generata in modo automatico dal sistema informatico.
2. Nella domanda occorre indicare quanto segue:
 - a) complete generalità del richiedente: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
 - b) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle imprese in qualità di appartenente alla categoria, e del codice identificativo di registrazione dell'attrazione rilasciato ai sensi del D.M. 18.05.2007;
 - c) tipologia e dimensioni del tendone, nonché la relativa capienza;
 - d) il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività (per un massimo di dieci giorni), oltre al tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;
 - e) la denominazione del complesso che si intende installare;
 - f) l'area pubblica o privata che si intende occupare e la superficie necessaria per lo svolgimento dell'attività;
 - g) elenco nominativo comprensivo delle generalità complete dei familiari e collaboratori che operano nell'esercizio dell'attività di spettacolo circense;
 - h) estremi della polizza di assicurazione per responsabilità civile, in corso di validità, stipulata dall'esercente l'attività circense;
 - i) numero e dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione e le dimensioni dell'area che occupano;
 - j) ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della licenza di esercizio di cui all'art. 69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale;
- copia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica, sottoscritto da un tecnico abilitato, in corso di validità;
- planimetria quotata riportante la collocazione, sull'area richiesta di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte, attrezzature di supporto e dei relativi servizi);
- copia della polizza assicurativa Responsabilità civile contro danni a terzi relativa al complesso circense che si intende installare, in corso di validità;
- documentazione comprovante la disponibilità dell'area, nel caso in cui l'attività si svolga su area privata o di proprietà di un ente diverso dal Comune di Mantova.

Il Settore Comunale competente si riserva il diritto di chiedere ad ogni operatore che ha inoltrato domanda, singoli documenti, aggiornamenti o eventuali aggiunte della documentazione esistente agli atti.

3. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, in presenza di complesso circense con animali, per quanto riguarda il contenuto della domanda e gli allegati alla stessa, si rinvia alle disposizioni contenute nel vigente "Regolamento comunale di Polizia urbana" e alle vigenti norme nazionali.
4. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso dello svolgimento dell'attività, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
5. Le eventuali integrazioni richieste dal Settore comunale competente dovranno essere prodotte entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione (salvo giustificato motivo e concordato con l'ufficio procedente), pena l'inammissibilità della domanda stessa e la relativa archiviazione.
6. Le domande incomplete, non integrate nei modi e tempi stabiliti oppure pervenute fuori termine, saranno archiviate e comporteranno il diniego delle stesse.

Art. 31 Rilascio dei titoli abilitativi

1. A conclusione dell'istruttoria delle domande pervenute, il Settore comunale competente comunica agli interessati, esclusivamente in forma telematica, l'accoglimento o il diniego delle rispettive domande. In caso di accoglimento, il richiedente viene informato sulla procedura da seguire per l'ottenimento del parere da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
2. Il Settore comunale competente rilascia i prescritti titoli abilitativi, in bollo, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ed eventuale concessione all'occupazione di suolo pubblico, previa esibizione di:
 - ricevuta di versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 7 del presente regolamento;
 - attestazione di pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico (nei casi previsti);
 - certificato di corretto montaggio e certificazione di conformità degli impianti elettrici rilasciati da tecnico abilitato;

Il rilascio degli atti abilitativi di cui sopra è inoltre subordinato all'esito positivo della verifica da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., ovvero alla presentazione di dichiarazione, resa da professionista abilitato, ai sensi del D.P.R. n.311/2001, in caso di impianto avente capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone.

L'esercizio dell'attività è subordinato anche all'ottenimento dei nulla osta e/o autorizzazioni sanitarie nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Art. 32 Obblighi del concessionario

1. Il richiedente, in caso d'accoglimento della domanda, deve produrre, entro i termini indicati dal Settore comunale competente, tutta la documentazione tecnica, necessaria per l'intervento della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
2. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento, siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, al richiedente saranno, in qualunque momento, revocati gli atti abilitativi indicati al precedente art.33 e, nel caso di una pluralità di domande, si procederà all'assegnazione in favore del successivo avente diritto.
3. Il concessionario deve inoltre:
 - a) garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi all'interno della struttura e delle sue pertinenze (carovane, carri, ecc....), nonché osservare integralmente le disposizioni, scritte o verbali, impartite dalle Autorità competenti;
 - b) garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, ottemperando alle eventuali prescrizioni della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o di altri organi competenti;
 - c) provvedere quotidianamente alla pulizia, alla disinfestazione e alla disinfezione integrale dell'area interessata, allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi sia solidi, facendosi integralmente carico delle spese per detto smaltimento nonché alla rimozione della pubblicità a fine occupazione;
 - d) installare esclusivamente il complesso circense, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto approvati dal Settore comunale competente, soltanto nei luoghi previsti;
 - e) rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - f) osservare le norme sul benessere animale e le eventuali ulteriori prescrizioni imposte dal competente Servizio Veterinario;
 - g) tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e la licenza/concessione rilasciata;
 - h) tenere costantemente aperto ed illuminato l'impianto, negli orari di svolgimento degli spettacoli;
 - i) utilizzare gli strumenti sonori e di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
 - j) attenersi a tutte le prescrizioni contenute nella licenza temporanea di esercizio;
 - k) non sub-concedere l'area assegnata.
4. Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:
 - Lasciare l'area libera da ogni ingombro;
 - Rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte in pristino stato l'area manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune a spese dell'interessato.
5. Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone e/o a cose.

Art. 33 Complessi circensi che utilizzano animali

1. Fatte salve le disposizioni del presente titolo, nel caso in cui il complesso circense detenga animali da utilizzare negli spettacoli, dovranno essere osservate le norme del vigente "Regolamento comunale di Polizia urbana" e qualunque altra norma o disposizione di legge in materia.

TITOLO V

ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NON COSTITUENTI IL PARCO DIVERTIMENTI PER LE FESTIVITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO

Art. 34 Installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni

1. L'attività di singole attrazioni di spettacolo viaggiante o di piccoli complessi di attrazioni (insieme di strutture mobili composto minimo da due attrazioni dello spettacolo viaggiante di varia tipologia, collocate in base alla superficie disponibile) esercitate nelle aree pubbliche individuate ai sensi del precedente art. 2 o su area privata, compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta, può essere autorizzata per qualsiasi periodo dell'anno, ad esclusione del periodo di svolgimento del tradizionale parco Divertimenti per le festività dei SS. Pietro e Paolo e nei quindici giorni precedenti.
2. La domanda volta ad ottenere le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività (licenza temporanea di esercizio ai sensi dell'art.69 del T.U.L.P.S. e concessione per l'occupazione del suolo, qualora l'attività si svolga su area pubblica), in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata al Settore comunale competente esclusivamente in forma

telematica ed almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. I contenuti della domanda e i documenti da presentare sono i medesimi previsti dagli artt. 14 e 15 del presente regolamento, in quanto applicabili.

3. Il Dirigente/Responsabile del Settore comunale competente ha facoltà di prendere in considerazione eventuali domande pervenute non nei termini indicati, purché l'area risulti disponibile per il periodo richiesto e compatibilmente con la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
4. In caso di pluralità di domande concorrenti, ai fini dell'assegnazione dell'area stessa si osservano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) migliore compatibilità ambientale della struttura da installare, valutata in base alle caratteristiche tecniche e all'estetica della stessa;
 - b) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti lo spettacolo viaggiante, desunta dalla data d'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente;
 - c) ordine cronologico di ricevimento della domanda, in base al numero di protocollo;Nel caso in cui si registri un caso di parità tra i criteri di cui sopra, la priorità è stabilita dal sorteggio.
5. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano le disposizioni che regolano il Parco Divertimenti per le festività dei SS. Pietro e Paolo, in quanto compatibili.

Art. 35 Installazione in caso di manifestazioni temporanee

1. In occasione di manifestazioni temporanee, quali ad esempio festival politici, festival musicali, fiere, sagre, feste rionali ed altri eventi simili, può essere autorizzata, con le modalità di cui precedente art. 34, l'installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni, anche indipendentemente dalle aree pubbliche individuate ai sensi del precedente art. 2 o su area privata. In tal caso l'organizzatore della manifestazione dovrà formulare la richiesta anche per i singoli esercenti dello spettacolo viaggiante.
2. Le singole attrazioni o i complessi di attrazioni dovranno essere rappresentati e descritti nella planimetria generale, nonché nella relazione tecnica relativa alla manifestazione ospitante, da presentare agli Uffici competenti ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..
3. I singoli esercenti dovranno presentare la documentazione prevista dagli artt. 14 e 15, in quanto applicabili.
4. In caso di allestimento delle attrazioni di spettacolo viaggiante su aree private prive d'uso pubblico, dovrà essere allegato alla domanda l'assenso scritto del proprietario dell'area.
5. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano le norme che regolano il Parco Divertimenti per le festività dei SS. Pietro e Paolo, in quanto compatibili.

TITOLO VI

SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 36 Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive

1. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono soggetti al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 e alle altre norme di legge vevole in materia di pubblico spettacolo. Sono inoltre tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte, dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico e di polizia urbana, nonché all'osservanza dei relativi provvedimenti adottati dal Sindaco o dal Dirigente preposto e delle ulteriori prescrizioni, anche verbali, dettate dagli organismi preposti.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, per tutte le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nonché alle prescrizioni particolari inserite di volta in volta negli atti abilitativi per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, quando non costituiscono reato, si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7/bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Per tutte le violazioni alle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e s.m.i., nonché da ogni altra normativa vigente in materia.
4. In caso di mancato pagamento di eventuali sanzioni comminate in applicazione al presente regolamento ovvero di altre violazioni inerenti all'esercizio delle attività dal medesimo disciplinate, l'ufficio competente potrà trattenere le somme versate a titolo di cauzione fino alla definizione degli illeciti amministrativi e rivalersi sulle stesse fino a concorrenza dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie determinate.
5. Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza la comunicazione d'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, è da ritenersi contestuale al provvedimento stesso. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti sanzionatori comportanti la sanzione accessoria della sospensione dell'attività o della chiusura dell'attrazione.
6. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscono anche violazione di norme di legge, le summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.
7. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude, nei casi stabiliti dal successivo articolo 37, l'adozione dei provvedimenti di revoca e/o sospensione dell'attività.

Art. 37 Sospensioni e revoche

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art.36, gli atti abilitativi per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento possono, in qualsiasi momento, essere sospesi o revocati, senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per assicurare la pubblica incolumità;
 - c) esigenze di tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) abuso del titolare, ai sensi dell'art.10 del T.U.L.P.S., od inosservanza delle normative e/o delle prescrizioni d'esercizio cui il rilascio degli atti abilitativi è stato vincolato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alle modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Conseguentemente, i richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.

Art.39 Disposizioni transitorie

1. Le domande di partecipazione alle manifestazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono valutate sulla base del Regolamento previgente, tuttavia per gli adempimenti successivi al loro accoglimento si fa riferimento a quanto previsto dalla nuova normativa regolamentare.
2. Nel caso in cui nell'applicazione del presente regolamento si dovessero verificare situazioni non previste o non codificate, la cui soluzione sia indispensabile per il regolare svolgimento delle attività dallo stesso disciplinate, il Dirigente/Responsabile del Settore comunale competente dispone quanto necessario con proprio provvedimento.

Art. 40 Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera d'approvazione.
2. A decorrere da tale data sono abrogati il precedente Regolamento Comunale in materia ed ogni altro atto di questo Comune avente natura regolamentare, che sia con esso incompatibile.